



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Verbale n. 25 del 23 dicembre 2022

Oggetto: Piano fabbisogni di personale triennio 2023/2024/2025 e dotazione organica dell'Ente.

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore Unico dei Conti del Comune di Santadi;

Visti:

- l'art.19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448 che prevede che l'organo di Revisione degli Enti Locali deve accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati nel rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'art.39 della Legge n.449/1997, e successive modificazioni;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- il Dlgs n.165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e segnatamente l'art. 6, come da ultimo novellato dal D.lgs. 25/05/2017 n. 75, recante norme disciplinanti il fabbisogno del personale;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

- la Legge n.311/2004 che ha introdotto nuovi obblighi in materia di riorganizzazione degli enti locali;
- i commi 557, 557-ter e 557-quater dell'art'1 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il vincolo in materia della spesa di personale;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la deliberazione di Giunta comunale inerente all'Approvazione Piano fabbisogni di personale 2023-2025 e dotazione organica dell'Ente;

preso atto che l'Ente:

- ha determinato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Accertato:

- l'osservanza del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, Media triennio 2011-2012-2013 €1.125.068,30;
- l'osservanza del limite di spesa cui all'art.9, comma 28, Decreto Legge n.78/2010, spesa personale flessibile anno 2009 €132.905,00;

Rilevato che il Comune di Santadi rientra nella fascia demografica d) da 3.000 a 4.999 abitanti, è stabilito:

-il valore soglia prossimo al valore medio del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, calcolate secondo l'art. 2 del D.P.C.M., è pari al 27,2% come da Tab.1, D.P.C.M.;

-il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale, qualora il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore a quello medio, prevede un percorso graduale annuale di riduzione della spesa del personale entro il 2025, è del 31,2;

Accertato e verificato che:

- il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2021 al netto IRAP (€39.951,59) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2019-2021, al netto del valore assestato di parte corrente del FCDE iscritto nel Bilancio di Previsione 2022 (€3.923.375,46) risulta pari al 26,78%;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

V e r i f i c a t o e A c c e r t a t o

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- *il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;*
- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;*
- *per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale triennio 2023/2025, non altera il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.*

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano fabbisogni di personale per il triennio 2023/2024/2025 e determinazione dotazione organica” del Comune di Santadi.

L’Organo di Revisione
Dott.ssa Stefana Piloni